

Funzioni e competenze del Commissario Regionale

Il Commissario regionale conserva oggi competenze esclusivamente giurisdizionali, egli ha infatti il potere di stabilire se un determinato fondo sia o meno soggetto ancora oggi ad usi civici [c.d. accertamento della *qualitas soli*, la legge parla di accertamenti sull'«esistenza, natura ed estensione» degli usi]. Il Commissario dirime pertanto le controversie insorte sull'esistenza di usi civici, sia su terreni privati, che su terreni intestati ad enti ed associazioni. La procedura è modulata attraverso il generico richiamo alle forme pretorili [oggi giudice unico]. Avanti al Commissario si accede con ricorso, e non sono previsti oneri di spese [contributo unificato, spese di registrazione, imposte e bolli]. Il Commissario esprime il proprio giudizio in sentenze, provvisoriamente esecutive, e soggette ad impugnazione avanti la Corte d'appello di Roma. Il Commissario, infine, cura l'esecuzione dei propri provvedimenti, decidendo sugli eventuali incidenti insorti sul proprio titolo. E' previsto e regolato dalla legge anche un procedimento per i provvedimenti possessori e d'urgenza.

Inoltre, occorre ricordare come il Commissario sia custode del proprio archivio storico, in cui sono conservati tutti gli atti e documenti raccolti nel corso della propria attività.

Attualmente, il Commissario per la Calabria conserva i propri atti in distinte cartelle, ordinate per singolo comune, consentendone la libera consultazione ad ogni utente che mostri un valido interesse.

LA DIZIONE DI USI CIVICI VIENE USATA DAL LEGISLATORE DEL 1927 IN MANIERA OMNICOMPRESIVA, INTENDENDO UNIFICARE UNA SERIE DI FENOMENI IN REALTA' ASSAI DIVERSI TRA LORO, IN UNA CHIARA OTTICA 'DISTRUTTIVA' DI OGNI FORMA DI DETENZIONE in comune DELLE TERRE, in quanto EVERSIVA DEL NUOVO MODELLO PROPRIETARIO OTTOCENTESCO.

SI VOLEVA IN REALTA' 'LIQUIDARE' TUTTO CIO' CHE APPARIVA IN CONTRASTO CON UN CONCETTO DI <<PROPRIETA' INDIVIDUALE>> E ATOMIZZATA, FAVORENDO LA CESSAZIONE DEGLI USI E DELLE FORME DI PROPRIETA' COLLETTIVA, SINORA VARIAMENTE DENOMINATE (usi, demanio feudale, diritti promiscui, demanio universale, demanio comunale, dominio collettivo, ecc.)

L'IDEA ERA CHE LA PROPRIETA', PER ESSERE PRODUTTIVA, NON POTEVA CHE APPARTENERE AD UN UNICO PROPRIETARIO, UN UNICO *DOMINUS* [idea derivata sul piano giuridico dalla rivoluzione francese e sul piano economico, dalla esperienza delle *enclosures* o recinzioni dei pascoli adottate in Gran Bretagna]. SI TRATTA DI UN GIUDIZIO AMPIAMENTE CONDIVISO DAGLI STUDIOSI DELL'EPOCA [GRIMALDI, AD ES. nel 1783 scriveva <<è noto dalla esperienza che le terre chiuse producono piu' delle terre aperte, e che le produzioni delle prime resistono meglio alla varietà delle stagioni, che non fanno le produzioni di queste ultime. La chiusura de' campi è una delle primarie cagioni della bella agricoltura inglese, ma nelle due Sicilie è generalmente negletta...>> <<i pascoli comuni...sono un resto del sistema economico de' tempi barbari, quando il Regno era mancantissimo di popolazione, e l'agricoltura assai piu' che ora abbandonata e negletta. La ragione (si) è perché un pascolo che puo' bastare per (lo) nutrimento di un numero determinato di animali si rende inutile per un numero indeterminato...difatti tali pascoli comuni sono di tutti, ma a n(i)[ESS]uno giovane...>>][GALANTI, nel 1789 gli fa eco scrivendo che nei demani destinati al pascolo <<tutto vi si distrugge dal nascere, e n(i)[ESS]un(o) miglioramento vi si puo' praticare>>

<<del resto deve esser comune solo cio' che di sua natura non puo' essere diviso. Tali sono il mare, i fiumi ed in conseguenza la navigazione la pesca la caccia ecc.>>][nello stesso periodo anche PALMIERI ripete il leit-motiv secondo cui <<I demani sono un avanzo della barbarie de' nostri padri, e la loro esistenza dimostra che i lumi onde si vanta il presente secolo non hanno rischiarato il nostro orizzonte a sufficienza per dilegularla>>][ma è interessante la denuncia – apparsa sui giornali dell'epoca - di Karl MARX sul carattere eversivo della <<legge contro i furti di legna>>, norma contro gli usi civici di legnatico, che introduce la sanzione penale, discussa e poi infine adottata in Germania nel 1842-43]

Era all'epoca ALTRESI' convinzione DIFFUSA quella di dover ELIMINARE OGNI FORMA DI POSSESSO COLLETTIVO, CHE POTESSE COSTITUIRE <<nocumento alla pubblica utilità>> (scrive il relatore), NELL'AMBITO DEL DISEGNO POLITICO DELL'EPOCA, INTESO A FARE ORDINE E A REPRIMERE OGNI FORMA DI CONTESTAZIONE E DI SOLLEVAMENTO POPOLARE CONTRO I NUOVI RIGIDI SCHEMI PROPRIETARI

NELLA VOLONTA' DEL LEGISLATORE DELL'EPOCA – LO SI VEDE IN TUTTA LA STRUTTURA DELLA LEGGE DEL 1927 E DEL SUCCESSIVO REGOLAMENTO - LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DOVEVA ESSERE QUESTIONE DI POCO PERIODO, E LA FIGURA DEL COMMISSARIO QUELLA DI UNA SORTA DI <<AGENTE DELEGATO>>, DOTATO DI POTERI SPECIALI E STRAORDINARI (AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI), DESTINATI AD ESAURIRSI IN BREVE TEMPO: NON E' STATO COSI', NONOSTANTE UN PRIMO FORTE IMPULSO, VUOI PER LA COMPLESSITA' DEGLI ACCERTAMENTI, VUOI PER GLI SCONVOLGIMENTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE, VUOI PER L'INSUFFICIENTE OPERATO DELLE REGIONI, CUI NEL 1977 VENIVANO TRASFERITE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PRIMA CUMULATE NELLA FIGURA UNICA DEL COMMISSARIO, VUOI INFINE PER UN NATURALE ESAURIRSI DEL FENOMENTO, DOVUTO AL FORTE SVILUPPO ECONOMICO DEGLI ANNI '60, CHE HA PORTATO AD UN GRADUALE ABBANDONO DEI PASCOLI E DELLE TERRE AGRICOLE, IN FAVORE DELL' EDIFICABILITA' DEI SUOLI; ALLE RIPETUTE CORRENTI MIGRATORIE, E ALLA REPENTINA TRASFORMAZIONE DEL CETO RURALE IN OPERAIO ED IMPIEGATIZIO.

MA A PARTIRE DAGLI ANNI '80 E' GRADUALMENTE EMERSA UNA <<inaspettata>> funzione DEGLI USI CIVICI, NELLA LORO QUALITA' DI <<BENI AMBIENTALI>>, OSSIA DI BENI DOTATI DI UNA SPECIALE PROTEZIONE A GARANZIA DELLA STABILITA' E DELL'INTEGRITA' DEL TERRITORIO, SOTTO L'OMBRELLO PROTETTIVO DELLA LORO INALTERABILE DESTINAZIONE, ATTRAVERSO I FORTI PRESIDI GIURIDICI DELL'INALIENABILITA' – INDIVISIBILITA' – IMPRESCRITTIBILITA' ED INUSUCAPIBILITA' .

Infatti, i terreni gravati da usi civici non sono commerciabili, non possono essere frazionati, non possono essere usucapiti tramite eventuali situazioni possessorie, la loro destinazione non si perde con il passare del tempo, purché se ne ritrovi traccia nella memoria collettiva, attraverso gli antichi rilievi e documenti (determinanti in questo caso al sud il catasto onciario, ad es.), e l'ampio utilizzo della presunzione <<ubi feuda ibi demania>>, a stabilire che laddove la terra risulti <<infeudata>>, la sua origine non poteva essere che derivare da una proprietà collettiva.

L'UNICA ECCEZIONE ALLA REGOLA DELLA INALIENABILITA' E' COSTITUITA DALLA PREVISIONE DELLA C.D. <<SDEMANIALIZZAZIONE>>, PROCEDURA CHE LA LEGGE RISERVA OGGI AGLI ORGANI REGIONALI: ATTRAVERSO UNA FORMALE MODALITA'

PROCEDIMENTALE, SI DETERMINA AMMINISTRATIVAMENTE LA PERDITA DI QUALITA' DEL BENE, CHE PUO' A QUEL PUNTO DIVENTARE DI DOMINIO PRIVATO.

E DI RECENTE, SONO STATE RIVALUTATE DETERMINATE FORME COLLETTIVE DI PROPRIETA' DI TERRENI TRADIZIONALMENTE – fenomeno diffuso soprattutto nelle regioni del nord italia - DETENUTI IN FORMA DI PROPRIETA' COLLETTIVA, PUR SEMPRE IN FORMA <<CHIUSA>>, per accedere alle quali vale la duplice regola dell'incolato (ossia della residenza) e del vincolo AGNATIZIO o di sangue (l'appartenere ad una determinata famiglia, da sempre presente sul territorio, per linea maschile).

SI TRATTA DI FORME DI TUTELA DEL TERRITORIO DALLA OCCUPAZIONE DEI c.d. <<FORESTIERI>> DI ANTICHISSIMA TRADIZIONE, CHE PRESUPPONGONO UNA GESTIONE DEI FONDI RISERVATI IN BASE A REGOLE DIVERSE DA QUELLE DELLA PROPRIETA' INDIVIDUALE, da parte di collettività VARIAMENTE DENOMINATE <<regole>>, <<società d'antichi originari>>, <<consorterie>>, <<vicinè>>, <<comunanze>>, <<comunelle>>, ecc. , IN CUI DOMINA IL RINVIO ALLE CONSUETUDINI.

MA ALLORA QUAL'E' OGGI L'ATTUALITA' DEGLI USI CIVICI?

IN UN'EPOCA DI FORTE DINAMISMO, IN CUI SI E' ASSISTITO AD UN DILAGANTE FENOMENO DI SFRUTTAMENTO INTENSIVO DEL TERRITRIO, ATTRAVERSO PIANI DI ZONIZZAZIONE CHE HANNO COMPORTATO LA DESTINAZIONE ALL'EDIFICABILITA', VUOI RESIDENZIALE, VUOI DELIMITATA AGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, DI porzioni SEMPRE PIU' CONSISTENTI DEL TERRITRIO, FENOMENO CHE HA VISTO UN FRENO SOLTANTO NELL'INCOMBERE DELL'ATTUALE CRISI ECONOMICA (è stato detto che l'uomo oggi si comporta come un bambino che ha scoperto le chiavi di un forziere, di un contenitore di meraviglie, che utilizza senza dar conto alle generazioni future) GLI USI CIVICI POSSONO E DEVONO RAPPRESENTARE IL GIUSTO BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI della collettività NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI.

IN TAL SENSO, appaiono deplorevoli I COMPORAMENTI SCORRETTI DEGLI ENTI TERRITORIALI (REGIONI, COMUNI), CHE CONSENTONO – A VARIO TITOLO - L'OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO GRAVATO DA USI CIVICI – STIMATO NELL'ATTUALE CONSISTENZA DI CIRCA 5-7 MILIONI DI ETTARI sull'intero territorio nazionale – DA PARTE DI SOGGETTI UTILIZZATORI PRIVATI IN MODO sostanzialmente INCOMPATIBILE CON LA LORO NATURALE DESTINAZIONE, ATTRAVERSO PERMESSI DI EDIFICABILITA' spesso emanati senza alcuna indagine sull'esistenza di vincoli derivanti appunto da usi civici O ANCHE SOLO PER RAGIONI DI CASSA [COMUNI CHE CEDONO fondi gravati da usi civici a privati, PER LO SFRUTTAMENTO dei BOSCHI] [V. ANCHE IL DISCUTIBILE FENOMENO DELLE PALE EOLICHE].

INDISPENSABILE – E da piu' parti SOLLECITATO - APPARE UN INTERVENTO NORMATIVO, CHE POSSA RIQUALIFICARE L'AZIONE DEI COMMISSARI, I QUALI OGGI SI MUOVONO praticamente SENZA MEZZI, E CHE SPESSO – IN ASSENZA DI INIZIATIVA DA PARTE DI GRUPPI ASSOCIATI O SOGGETTI INDIVIDUALI, GRAZIE ANCHE ALLA SOSTANZIALE PERDITA DI INTERESSE DA PARTE DELLE NUOVE GENERAZIONI PER L'AGRICOLTURA – ASSISTONO IMPOTENTI ALLO SNATURAMENTO DEI FONDI, NONOSTANTE IL perdurante

RICONOSCIMENTO DI POTERI DI INIZIATIVA D'UFFICIO (cosa potrà mai fare il Commissario per la Calabria con un budget 'fisso' NON ALTRIMENTI AMPLIABILE di soli 2000 euro, ricevuti a settembre, da spendere entro la fine dell'anno, e di fatto già interamente spesi, per le proprie esigenze di sopravvivenza?).

Fabrizio Cosentino